

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2903 del 08/06/2018
Oggetto	Autorizzazione alla perforazione di una sonda geotermica in Comune di Ostellato (FE) - Richiedente Coreggioli Daniel - Pratica FESG0030
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3028 del 08/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto GIUGNO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI SONDA
GEOTERMICA
PROC. Cod. FESG0030
COMUNE DI OSELLATO (FE)
RICHIEDENTE: COREGGIOLI DANIEL

LA RESPONSABILE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443 per quanto applicabile;
- il D.Lgs 11 febbraio 2010 n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la Delibera di Giunta Regionale 2 febbraio 2015 n. 65 che stabilisce l'importo delle spese istruttorie per i procedimenti ai sensi del RR 41/2001;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene

approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;

- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;

PRESO ATTO CHE:

- il DLgs 11 febbraio 2010, n. 22 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (10G0037)", all'art. 10 dispone che sono da considerarsi piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici e che le stesse sono da sottoporsi a specifica disciplina regionale;
- il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi (DCGA) della Regione Emilia Romagna, con nota prot. n. NP/2008/13220 del 16/07/2008, nel caso di perforazioni finalizzate all'installazione di sonde geotermiche, ha ritenuto applicabile in via analogica la procedura di cui all'art. 17 del RR 41/2001 volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, nelle more dell'approvazione della sopraccitata disciplina regionale;
- la DGR n. 1985/2011 stabilisce che, ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo, tale autorizzazione venga rilasciata dai Servizi competenti a seguito di attenta istruttoria, il cui corrispettivo dovuto dal richiedente, è stabilito nella delibera medesima e aggiornato con DGR n. 65/2015;

VISTI:

- l'istanza presentata dal Sig. Coreggioli Daniel C.F. CRGDNL86R07G916I residente in via Stradello Graziani, 166 nel Comune di Ostellato (FE), assunta a prot. PGFE/2018/838 del 23/01/2018, pratica identificata con codice FESG0030, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla perforazione di una sonda geotermica a circuito chiuso nei terreni di proprietà del richiedente ubicati in località Dogato nel Comune di Ostellato (FE) identificati al Foglio 26, mappale 1026 del Catasto terreni;
- la documentazione tecnica allegata, nonché le integrazioni fornite, dalle quali risulta che la perforazione è finalizzata alla posa in opera di una sonda geotermica, per l'alimentazione di un impianto termico domestico a pompa di calore di potenza utile nominale pari a 7,78 kW al servizio di una nuova unità abitativa residenziale unifamiliare di superficie 174 mq (Permesso di Costruire SUE/13/2018 rilasciato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 5/04/2018);
- i caratteri idrogeologico-startigrafici dell'area di progetto ricostruiti nella relazione tecnica fornita, da cui risulta la probabile presenza di più livelli acquiferi nella verticale di realizzazione della perforazione;
 - coordinate UTM RER: X 728669 Y 959406;
 - sistema di perforazione: trivellazione verticale a rotazione meccanica e distruzione di nucleo con circolazione diretta dei fanghi;
 - profondità del foro: 120 m;

- rivestimento del foro durante la perforazione con tubi di diametro 152 mm qualora il fango bentonitico non garantisca il sostegno del foro;
 - sonda costituita da 1 copia di tubi Ø 40 mm;
 - tipologia tubi: polietilene PE100 – PN16;
 - cementazione del foro: boiaccia cemento-bentonite (o apposito prodotto premiscelato) iniettata da fondo foro tramite tubo di iniezione;
 - testa sonda alloggiata all'interno di pozzetto in cls prefabbricato dotato di coperchio carrabile;
 - fluido termoconvettore: acqua additivata con anticongelante (glicole propilenico);
- le caratteristiche salienti e le modalità costruttive della sonda geotermica indicate nella documentazione tecnica fornita e di seguito riassunte:

VERIFICATO CHE:

- l'istanza presentata, per la caratteristiche della perforazione, è assoggettata alla procedura di cui all'art. 17 del RR 41/2001, ai sensi della sopracitata nota della DCGA della Regione Emilia Romagna prot. NP/2008/13220 del 16/07/2008;
- la tipologia di impianto che si intende realizzare non prevede prelievo di acque dal sottosuolo, né reimmissione di acque in sottosuolo;
- la perforazione in progetto non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle Aree protette e non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000;

DATO ATTO CHE il richiedente ha presentato l'attestazione del pagamento delle spese di istruttoria, pari a € 102,00 (pagamento effettuato in data 23/01/2018 a favore della Regione Emilia Romagna introitato sul Capitolo 04615 delle Entrate del Bilancio Regionale);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questa Struttura con prot. n. PGFE/2018/5674 del 14/05/2018;

RITENUTO, sulla base della documentazione agli atti, nonché dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di esprimere parere favorevole alla realizzazione della perforazione richiesta, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni successivamente riportate;

D E T E R M I N A

per i motivi citati in premessa,

- a) di autorizzare il signor Coreggioli Daniel, C.F. CRGDNL86R07G916I, nato a Portomaggiore (FE) il 7/10/1986 e residente in via Stradello Graziani, 166 nel Comune di Ostellato (FE), fatti salvi diritti di terzi, alla realizzazione di una perforazione di 120 m di profondità e 152 mm di diametro sui terreni di proprietà del richiedente ubicati in Comune di Ostellato e identificati catastalmente al foglio 26, mapp. 1026 (coordinate UTM RER X 728669 Y 959406), per la posa in opera di una sonda geotermica verticale a circuito chiuso composta da una copia di tubi DN 40 mm finalizzata ad alimentare un impianto domestico a pompa di calore di potenza utile nominale pari a

7,78 kW;

- b) di fissare, anche al fine della salvaguardia delle falde sotterranee dagli inquinamenti, le seguenti prescrizioni minime da rispettare in fase di perforazione e allestimento della sonda geotermica:
- la profondità massima di perforazione dovrà essere di 120 m ed il diametro del foro di 152 mm, come indicato in progetto;
 - la perforazione dovrà essere realizzata nel rispetto delle distanze minime da osservarsi dai limiti di altre proprietà, ai sensi dell'art. 889 del Codice Civile;
 - durante la perforazione dovranno essere utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, che impediscano l'inquinamento della falda; si potrà ricorrere all'utilizzo di fanghi bentonitici purché privi di additivi inquinanti e non biodegradabili;
 - durante le fasi di avanzamento della perforazione si dovrà procedere alla messa in opera di camicia di rivestimento al fine di evitare di mettere in comunicazione le eventuali falde idriche attraversate e di prevenire fenomeni di crollo delle pareti del foro;
 - dovranno essere adottate tutte le misure idonee a contenere le eventuali risalite di acqua, gas e idrocarburi; nel caso si verificano manifestazioni di idrocarburi si dovrà provvedere all'immediata sospensione della perforazione e ad avvertire tramite PEC il Ministero dello sviluppo economico DGS-UNMIG, Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche, Ufficio nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, Sezione di Bologna di Via Zamboni, 1, PEC dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il Comando dei Vigili del Fuoco competente e, per conoscenza, ARPAE SAC di Ferrara;
 - la cementazione del foro di perforazione dovrà essere effettuata mediante iniezione a pressione dal basso verso l'alto di miscela cementizia ad elevata conducibilità termica e bassa conducibilità idraulica, priva di sostanze inquinanti, con apposita tubazione calata fino a fondo foro;
 - la testa della sonda dovrà essere opportunamente segnalata in superficie ed eventualmente protetta da un pozzetto di ispezione a tenuta stagna, realizzato in continuità con il setto di cementazione del foro;
 - il fluido termo-vettore della sonda dovrà essere costituito solo da acqua; lo scambio di calore nell'impianto geotermico dovrà essere regolato in modo da impedire eventuali congelamenti del fluido; soltanto in caso di prolungate basse temperature esterne, al fine di salvaguardare l'efficienza dell'impianto, potrà essere ammessa l'aggiunta di glicole propilenico per uso alimentare, in percentuali minime, dandone comunicazione preventiva a questa Struttura;
 - tutti i materiali di risulta della perforazione dovranno essere smaltiti a norma di legge ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- c) di stabilire che al fine di consentire le verifiche ed i controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dell'autorizzazione, precisando data, numero identificativo del presente atto e codice della pratica, dovrà comunicare a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara, mediante PEC, all'indirizzo aoofoe@cert.arpa.emr.it con nota a firma del titolare richiedente:

- la data dell'inizio dei lavori e l'impresa esecutrice della perforazione, con i relativi dati fiscali, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stessa;
 - l'esito dei lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento dei lavori stessi, corredata da una relazione tecnica finale a firma di tecnico abilitato e controfirmata dalla Ditta perforatrice, con la quale si dichiara l'ottemperanza alle prescrizioni sopra descritte, e contenente le seguenti informazioni:
 - esatta localizzazione della perforazione su planimetria catastale aggiornata e C.T.R. in scale adeguate;
 - descrizione delle modalità esecutive di perforazione e di completamento della sonda geotermica;
 - stratigrafia dei terreni attraversati con indicazione dei livelli acquiferi eventualmente attraversati;
 - l'esito della cementazione e delle prove di tenuta idraulica di pressione e di circolazione della sonda geotermica, con relativo certificato di collaudo;
 - la composizione del fluido termo-vettore utilizzato;
- d) di stabilire la durata dell'autorizzazione pari ad anni 1 (uno) dalla data del presente provvedimento; su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi.
- e) che la presente autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; in caso di cambio di proprietà dovrà essere presentata apposita istanza in bollo di cambio di titolarità con rinuncia dell'attuale titolare a favore del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- f) che ogni eventuale variazione delle caratteristiche della sonda geotermica (ubicazione, profondità, diametro, ecc.) dovrà essere preventivamente comunicata a questa Struttura che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante;
- g) che la presente autorizzazione potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per mancato rispetto delle prescrizioni del presente atto;
- h) che il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente autorizzazione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti;
- i) che l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi alla perforazione e non assolve quindi gli altri obblighi od autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di acque pubbliche;
- j) di richiamare i seguenti ulteriori adempimenti a carico del richiedente:
- ai sensi della L. 4 agosto 1984 n. 464 per perforazioni che superano i 30 (trenta) m di profondità, la perforazione è soggetta a comunicazione, entro 30 (trenta) giorni, della data di inizio dei lavori ed, entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione, dei

dati acquisiti nell'indagine alla ISPRA (ex APAT) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 Roma, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio>; agli inadempienti potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2.582,28;

- restano a carico ed onere del richiedente l'analisi e la verifica, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici, amministrativi ed operativi nel sito inerenti gli eventuali sottoservizi e sopraservizi localizzati nell'area di intervento e gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008;
 - alla fine della vita utile dell'impianto, come in caso di revoca o rinuncia della presente autorizzazione, il titolare dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto dandone preventiva comunicazione a questa Struttura con un preavviso di almeno 15 giorni; i lavori di dismissione dovranno prevedere in particolare:
 - rimozione dei manufatti posati;
 - cementazione del foro;
 - realizzazione di una soletta superficiale in cemento dello spessore di 10 cm;
- k) che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del titolare entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
- l) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE e ne sarà consegnata al richiedente una copia conforme che dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti norme in materia, con oneri a carico del richiedente, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- m) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione o dalla notifica, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 art. 133 c. 1 b) e s.m. e secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;
- n) di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013, dal successivo D.Lgs 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.